



Comune di Gordola
Dicastero Cultura e Tempo libero
Messaggio municipale no. 1368

**Convenzione con la Società Elettrica Sopracenerina SA (SES)
che disciplina la costituzione di un diritto d'uso
del tetto delle nuove strutture di servizio ai campi sportivi
per la posa di un impianto fotovoltaico**



Messaggio municipale no. 1368

Convenzione con la Società Elettrica Sopracenerina SA (SES) che disciplina la costituzione di un diritto d'uso del tetto delle nuove strutture di servizio ai campi sportivi per la posa di un impianto fotovoltaico

Gentile Signora Presidente,
gentili Signore, egregi Signori Consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per esame ed approvazione, la proposta di convenzione con la Società Elettrica Sopracenerina SA (SES), in seguito SES, che disciplina la costituzione di un diritto d'uso del tetto delle nuove strutture di servizio ai campi sportivi per la posa di un impianto fotovoltaico.

Introduzione – progetto

Il Municipio in carica nella precedente legislatura ha valutato diverse varianti per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico; dopo un'attenta analisi il Municipio ha scelto la soluzione di demandare alla SES l'intero progetto e relativo investimento.

Questa scelta è dettata dalla necessità di contenere il più possibile l'investimento a fronte di scarsi vantaggi finanziari dovuti alla produzione di energia fotovoltaica nei momenti della giornata in cui non vi è un grande autoconsumo, mentre la vendita senza i sussidi federali ha scarso margine di profitto.

Va rimarcato il fatto che i sussidi federali RIC hanno tempi di attesa che al momento si situano attorno ai 10 anni.

Restiamo dell'avviso che l'assunzione dell'investimento da parte di SES sia una valida alternativa, poiché permette comunque di attuare un discorso di valorizzazione delle energie rinnovabili, senza assumere rischi dal punto di vista tecnico e finanziario. Nel Messaggio Municipale 1328 dell'ottobre 2015 era previsto che l'affitto del tetto sarebbe stato corrisposto tramite le quote del progetto "sole per tutti", come deciso dal Municipio con Risoluzione Municipale 4245 del 19.10.2015.

Nell'ambito dell'iter di approvazione della licenza edilizia per i nuovi servizi presso il Centro Sportivo, i servizi generali, nel loro avviso cantonale n. 97334 del 10 giugno 2016, indicavano la seguente condizione: "Data la destinazione d'utilizzo particolare dell'edificio, utilizzato per un periodo limitato dell'anno, viene concessa la deroga richiesta per la certificazione Minergie a condizione che sia eseguito l'impianto fotovoltaico (con autoconsumo)".

Alla luce di quanto sopra e per ottemperare a quanto richiesto dai servizi generali è stato chiesto un parere alla SES, la quale ha elaborato la proposta descritta nel capitolo che segue e che prevede un impianto fotovoltaico della potenza indicativa di 54 kWp con un investimento finanziario di CHF 120'000.-



La proposta della SES

La SES prende a proprio carico la costruzione dell'impianto, quale controprestazione ci fornirà l'energia prodotta dall'impianto che riusciamo a consumare in contemporanea e nel luogo di produzione (autoconsumo) ad un prezzo onnicomprensivo di 17 cts/kWh (IVA esclusa) e inoltre verserà al Comune 3 quote sole per tutti della durata di 30 anni che permettono lo scalo di 1'000 kWh/a cadauna dal consumo AT dell'impianto associato (per evidenti motivi le quote non possono essere associate agli spogliatoi).

La tabella sotto riassume i consumi dello stabile e il costo medio dell'energia per gli ultimi due anni. Va considerato che il prezzo medio comprende sia il consumo Alta Tariffa (AT) che Bassa Tariffa (BT), mentre l'energia che ci sarà offerta in autoconsumo è prevalentemente in AT quindi con un valore maggiore.

Anno	Consumo AT	Consumo BT	Consumo tot	CHF escl. IVA	Prezzo medio
2014/15	18'699 kWh	8'892 kWh	27'591 kWh	CHF 5'603.60	20.31 cts/kWh
2015/16	19'374 kWh	10'188 kWh	29'562 kWh	CHF 6'165.40	20.86 cts/kWh

La produzione stimata dell'impianto si aggira attorno ai 60'000 kWh/a. Considerata una quota di autoconsumo del 20% (12'000 kWh/anno) e considerato un risparmio di circa 4cts/kWh (differenza fra costo autoconsumo e prezzo di acquisto da tariffario) avremo un risparmio di circa 500.-/annui che è più o meno quello che potrebbe offrire SES come affitto. Evidentemente, sempre nel contesto di un consumo parsimonioso dell'energia, se dovessimo consumare di più di quanto teoricamente preventivato il ritorno sotto forma di nostro risparmio sulla bolletta aumenterebbe.

SES richiede la firma di una servitù della durata di 30 anni sulla base del modello allegato. Nella servitù sono regolate tutte le questioni legate all'impianto e alla sua gestione. Lo stesso modello di servitù è già stato usato per gli impianti realizzati sui tetti degli stabili comunali di Losone e Gambarogno.

L'impianto verrebbe finanziato dalla SAP (Società Locarnese di Partecipazioni e Immobiliare SA) che è totalmente di proprietà di SES e con la quale SES ha già realizzato tutti gli altri impianti fotovoltaici.

L'esecuzione vera e propria dell'impianto verrà attribuita ad una ditta sulla base di un capitolato d'appalto che sarà preparato da SES.

Conclusioni

Il Municipio è convinto che l'operazione prospettata darebbe la possibilità di fornire un contributo, per piccolo che sia, allo sviluppo delle energie rinnovabili, anche nell'ambito di Città dell'Energia quali siamo.

L'Esecutivo si è a lungo soffermato sulle modalità di realizzazione dell'impianto, vagliando 2 possibilità:

- 1) Investimento comunale con produzione di energia elettrica, immettendo la nella rete e beneficiando dei relativi introiti;



- 2) Semplice messa a disposizione della superficie alla SES, la quale si occuperebbe di tutto, a proprio rischio e a proprie spese.

Dopo vari approfondimenti e sentiti anche i responsabili della SES, il Municipio ha optato per la seconda opzione, ossia messa a disposizione della superficie alla SES, la quale si occuperebbe di tutto, a proprio rischio e a proprie spese.

La SES sarebbe dunque proprietaria dell'impianto e sarebbe responsabile sia del suo utilizzo, che della sua manutenzione.

Tutti i costi di realizzazione, gestione, manutenzione, riparazione, rinnovamento e sostituzione dell'impianto, o di parti di esso, sono dunque integralmente a carico della SES.

Con questa soluzione il Comune avrà dato il suo contributo ad un ambiente migliore (come cita lo slogan Città dell'Energia) e grazie alle trattative intercorse nelle scorse settimane con SES è stato possibile anche ottenere una soluzione interessante dal profilo finanziario, che permetterà di ridurre i costi dell'energia elettrica a carico del Comune.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte si invita il Consiglio comunale a voler

risolvere :

1. **E' approvata la convenzione tra il Comune di Gordola e la Società Elettrica Sopracenerina che disciplina la costituzione di un diritto d'uso del tetto delle nuove strutture di servizio ai campi sportivi per la posa di un impianto fotovoltaico.**
2. **È approvato il contratto tra il Comune di Gordola e la Società Elettrica Sopracenerina per l'acquisto di quote di impianti fotovoltaici "Sole per tutti".**
3. **È riservata la ratifica da parte dell' Autorità cantonale competente.**
4. **Il diritto d'uso oggetto della convenzione sarà iscritto a Registro fondiario a cura e a spese della Società Elettrica Sopracenerina.**

Per il Municipio

Il Sindaco
fto.D.Vignuta

Il Segretario
fto.T. Stefanicki

Va per esame alla Commissione della Legislazione
Approvato con risoluzione municipale no. 888 del 13.02.2017

Allegati:

- Convenzione tra il Comune di Gordola e la SES SA;
- Contratto per l'acquisto di quote di impianti fotovoltaici "Sole per tutti";
- Layout impianto Fotovoltaico;
- Estratto planimetrico;

CONVENZIONE

Tra il **Comune di Gordola**, detto in seguito **Comune**, rappresentato dal Municipio del comune di Gordola, 6596 Gordola

e

la **SOCIETÀ ELETTRICA SOPRACENERINA SA (SES)**, detta in seguito **SES**,
Piazza Grande 5
6600 Locarno

1. Oggetto della convenzione

- 1.1 Il Comune mette a disposizione della SES una superficie di ca. 300 mq del tetto delle nuove strutture di servizio ai campi sportivi per la posa di un impianto fotovoltaico, mappale RFD n.248 del Comune di Gordola, per l'installazione di moduli fotovoltaici.
- 1.2 La SES è autorizzata, a proprio rischio e a proprie spese, ad installare, utilizzare e mantenere in esercizio un impianto fotovoltaico, comprese tutte le relative e necessarie componenti tecniche. La SES resta proprietaria dell'installazione ed ha facoltà di contrassegnarla in tal senso.
- 1.3 Il Comune, proprietario dello stabile, concede alla SES e alle persone da quest'ultima autorizzate il libero accesso all'installazione 24 ore al giorno per tutto l'anno. Al fine di assicurare il diritto d'accesso, il proprietario mette a disposizione della SES l'eventuale chiave d'accesso.
- 1.4 Per l'occupazione della superficie di installazione dell'impianto fotovoltaico la SES non corrisponderà alcun affitto, ma per la concessione della servitù a decorrere dal collaudo e dalla messa in esercizio dell'impianto della potenza indicativa di 54 (cinquantaquattro) kWp la SES verserà al Comune il seguente canone:

3 quote del prodotto ecologico SES "Sole per tutti"

I dettagli relativi alle quote "Sole per tutti" vengono regolati nell'apposito contratto fra il Comune di Gordola e la Società Elettrica Sopracenerina SA (SES).

Inoltre il Comune si impegna a consumare in loco l'energia elettrica prodotta dall'impianto. La quota di energia consumata in loco verrà conteggiata da un apposito contatore e il Comune si impegna ad acquistarla dalla SES per tutta la durata della servitù ad un prezzo onnicomprensivo di **17.00 cts/kWh (IVA escl.)**

Le garanzie di origine per la quota parte di energia autoconsumata dal Comune sono comprese nel prezzo di cui sopra. All'infuori di quanto sopra stabilito non saranno versate ulteriori indennità

2. Fornitura energia elettrica

- 2.1 L'energia elettrica "fisica in esubero" prodotta dall'impianto verrà immessa direttamente nella rete di distribuzione della SES, nel punto più vicino.
- 2.2 La commercializzazione dell'energia elettrica "fisica in esubero" prodotta dall'impianto, unitamente al relativo plusvalore ecologico, avverrà secondo le norme previste dalla Legge sul Energia (LEne)

3. Durata della convenzione

- 3.1 La presente convenzione ha effetto dal 1° luglio 2017 e ha una durata di 30 anni dalla messa in esercizio dell'impianto. Può essere disdetta con preavviso di 6 mesi, alle scadenze 31 dicembre e la prima volta il 31 dicembre 2048.
- 3.2 Nel caso di messa fuori esercizio o di vendita a terzi dell'impianto, la SES può rescindere in ogni momento la presente convenzione rispettando un preavviso di 6 mesi.
- 3.3 Alla scadenza della presente convenzione o nel caso di rescissione anticipata la SES si impegna a rimuovere l'installazione nonché tutti gli accessori e riconsegnare gli spazi, di cui al punto 1.1. della presente convenzione, nel loro stato iniziale, fatto salvo per quanto attiene alla normale usura.
- 3.4 Nel caso in cui SES dovesse vendere l'impianto a terzi o metterlo fuori esercizio, il Comune può esercitare un diritto di prelazione.
- 3.5 La convenzione decade se un'istanza superiore annullasse la licenza edilizia che rilascerà il Comune per la realizzazione dell'impianto.
- 3.6 La convenzione decade se entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore l'impianto non sarà stato effettivamente realizzato.

4. Certificazioni e lavori importanti di manutenzione

- 4.1 La SES è autorizzata a chiedere a proprie spese tutte le autorizzazioni necessarie per la costruzione e l'esercizio dell'impianto fotovoltaico, nonché alle certificazioni necessarie per il commercio dell'energia prodotta. Il Comune s'impegna a dare il proprio accordo relativamente a tali richieste di autorizzazione presentate dalla SES ed eventualmente a fornire le necessarie dichiarazioni, rispettivamente a controfirmare le richieste. Qualora necessario, il Comune s'impegna a mettere a disposizione la documentazione richiesta.
- 4.2 Nel caso di necessari ed importanti lavori di manutenzione la SES dovrà informare preventivamente il Comune della data di inizio e della durata dei lavori.

5. Annotazione a registro fondiario

- 5.1 La SES è autorizzata ad annotare a sue spese a registro fondiario la presente convenzione informando il Comune. Il Comune con la firma della presente convenzione conferisce valida procura alla SES affinché abbia ad inoltrare presso il competente Ufficio dei registri la relativa istanza di annotazione.
- 5.2 L'istanza di annotazione ha una durata di 30 anni e può essere rinnovata in funzione della longevità dell'impianto

6. Sicurezza d'esercizio

- 6.1 Il Comune è tenuto ad informare per iscritto la SES prima di effettuare qualsiasi lavoro edile in prossimità dell'impianto, affinché possa prendere i necessari provvedimenti.
- 6.2 La SES risponde nei confronti del Comune di qualsiasi danno causato all'immobile durante l'installazione o l'esercizio dell'impianto fotovoltaico. La SES provvede alla necessaria copertura assicurativa.
- 6.3 Il Comune non si assume responsabilità per danni causati all'impianto in caso di eventi al di fuori dalla sua volontà . La SES provvede alla necessaria copertura assicurativa.

7. Varie, diritto applicabile e foro

- 7.1 Qualsiasi modifica della convenzione, ivi inclusa la disdetta e lo scioglimento consensuale della stessa, deve essere effettuata per iscritto.
- 7.2 Un'eventuale successore in diritto subentra negli obblighi e diritti della presente convenzione.
- 7.3 La presente convenzione è soggetta al diritto svizzero. Per il foro fa stato il luogo dove è situato l'immobile.
- 7.4 La presente convenzione è redatta in 2 esemplari.

Gordola, 2017

COMUNE DI GORDOLA

Il sindaco: Damiano Vignuta

Il segretario: Thibaut Stefanicki

SOCIETÀ LOCARNESE DI PARTECIPAZIONE IMMOBILIARE SA

Dottor Daniele Lotti

Architetto Antonio Pedrazzini



CONTRATTO

**per l'acquisto di quote di impianti
fotovoltaici "Sole per tutti"**

Tra

**Società Elettrica Sopracenerina SA (SES)
Casella postale 161
6601 Locarno**

denominata in seguito

SES

e

**Comune di Gordola
Via San Gottardo 44
6596 Gordola**

denominato in seguito

Cliente

relativo alla

**partecipazione finanziaria a un impianto fotovoltaico
con diritto alla fornitura proporzionale di energia
elettrica.**

1 Premessa

Con il progetto "Sole per tutti" la SES promuove l'accesso all'energia solare a inquilini e proprietari. Questa iniziativa permette, anche a coloro che si trovano in zone poco favorevoli, di approfittare dell'energia prodotta da pannelli fotovoltaici.

Per la realizzazione del progetto la SES sfrutta l'energia solare con la costruzione di corrispondenti impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. Gli impianti di produzione sono pianificati, costruiti, gestiti e mantenuti dalla SES su edifici pubblici e privati e sono di sua proprietà.

L'energia elettrica prodotta dagli impianti verrà immessa nella rete di distribuzione della SES.

Stipulando il presente contratto la SES offre al Cliente, in qualità di produttore con una partecipazione finanziaria all'impianto di produzione (una tantum), la possibilità esclusiva di garantirsi una quota annua fissa di energia solare rinnovabile in detrazione dalla corrente acquistata dalla SES. Il Cliente non ha alcun diritto di proprietà sull'impianto di produzione.

2 Oggetto del contratto

Il presente contratto disciplina la partecipazione finanziaria, la percentuale sulla produzione di energia elettrica dell'impianto solare e i principi di base che regolano le modalità di rimborso e compensazione tra la SES e il Cliente.

3 Costruzione, proprietà, esercizio e manutenzione dell'impianto solare

- 3.1 La SES provvede alla costruzione, all'esercizio e alla manutenzione dell'impianto solare situato sul tetto degli spogliatoi del campo di calcio situato in zona Roviscagliaie (mapp. 248 RFD Gordola) a proprie spese e come regolato dall'apposito contratto di servitù. Essa è tenuta a mantenere l'impianto in modo tale da garantire la funzionalità continua e l'osservanza delle prescrizioni di sicurezza richieste dalla legge.
- 3.2 L'impianto solare viene allacciato alla rete SES solo dopo che sono stati effettuati i necessari collaudi previsti dalle prescrizioni relative agli impianti di produzione di energia (IPE), ossia quando si dispone dell'autorizzazione d'esercizio e, se necessario, quando l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ha eseguito il collaudo.

4 Percentuale di produzione del Cliente, remunerazione

- 4.1 A fronte della partecipazione finanziaria la SES si impegna, per la durata di 30 anni, a fornire al Cliente (in deduzione dal consumo in alta tariffa rilevato dal contatore), una produzione annua di 1'000 kWh di energia elettrica per ogni quota. La quota di energia elettrica è da utilizzare per il proprio fabbisogno. L'ulteriore fornitura di energia elettrica verrà fatturata secondo le tariffe della SES vigenti e pubblicate annualmente.
- 4.2 L'energia computabile viene dedotta e indicata in maniera trasparente sulla fattura mensile o a conguaglio annuale del mese di aprile, la prima volta l'anno successivo dall'inizio del contratto. Se il consumo è inferiore alla deduzione prevista, il Cliente perde la possibilità di computare i kWh non consumati sull'anno successivo.
- 4.3 Per la/le quota/e di impianto solare ricevuta/e il Cliente è esonerato dal pagamento del trasporto dell'energia, della tariffa di consumo, dei tributi legali e delle eventuali tasse.
- 4.4 Se, nel proprio punto di misurazione, il Cliente consuma meno energia di quanto gli consentirebbe la quota acquistata, non ha diritto ad alcuna pretesa di rimborso per l'energia non utilizzata. In altre parole l'energia in esubero viene persa.
- 4.5 La misurazione dell'energia presso il cliente viene effettuata dalla SES.

5 Disposizioni contrattuali particolari

- 5.1 Il Cliente può scegliere liberamente il punto di fornitura oggetto delle quote Sole per tutti, alla condizione che sia un abbonamento attivo nel comprensorio della SES (esclusi gli spogliatoi del campo di calcio situato in zona Roviscaglia, oggetto della posa dell'impianto fotovoltaico).
- 5.2 In caso di cambiamento del punto di fornitura oggetto durante la durata del contratto verranno fatturati CHF 100.- di spese amministrative.
- 5.3 I certificati di garanzia d'origine delle quote acquistate e i relativi diritti di commercializzazione sono di proprietà della SES.

6 Responsabilità

In veste di proprietaria dell'impianto solare, la SES é considerata responsabile ai sensi degli art. 13 e segg. e 27 e segg. della Legge sugli impianti elettrici (LIE).

Per il resto la responsabilità si basa sulle disposizioni legali pertinenti. Se non diversamente concordato nel contratto, è esclusa qualsiasi ulteriore responsabilità. In particolare non sussiste alcun diritto al risarcimento di danni diretti o indiretti derivanti da oscillazioni di tensione e frequenza, ripercussioni di disturbo sulla rete e interruzioni o limitazioni dell'esercizio della rete e dell'erogazione di energia, se non dovuti a dolo o colpa grave.

7 Successione giuridica

La SES e il Cliente si impegnano a trasferire diritti e doveri risultanti dal presente contratto a un eventuale successore legale e, in caso di successione giuridica, a informare quanto prima la controparte. I successori devono essere messi in condizione di poter adempiere ai diritti e agli obblighi derivanti dal presente contratto.

8 Controversie/Foro competente

Eventuali controversie tra le parti contraenti verranno risolte dalle autorità giudiziarie e/o amministrative competenti. Il foro competente è Locarno.

9 Clausola di salvaguardia

La nullità di singole disposizioni del presente contratto non annulla la validità del contratto in generale. In questo caso le parti si impegnano a sostituire la disposizione non valida con una disposizione che più si avvicini allo scopo previsto dalla disposizione non valida. Lo stesso dicasi in caso di lacune contrattuali non intenzionali.

10 Clausola di revisione

In caso di cambiamento sostanziale dei presupposti economici, tecnici, giuridici o del contesto di mercato, che hanno portato alla stipula del contratto, le parti contraenti avranno diritto ad adeguare, di comune accordo, il contratto alle mutate condizioni o eventualmente a risolverlo.

11 Modifiche

Eventuali modifiche al presente contratto devono essere apportate per iscritto e approvate da entrambe le parti.

12 Disposizioni generali

A integrazione del presente contratto, per l'acquisto o la distribuzione di energia elettrica fanno stato:

- le Condizioni generali per la fornitura di energia elettrica;
- le tariffe per la fornitura di energia elettrica annualmente pubblicate sul sito www.ses.ch.

13 Durata del contratto

Il presente contratto entra in vigore al momento della messa in esercizio dell'impianto fotovoltaico.

L'equivalente della quota in kWh verrà dedotto dalla fattura a conguaglio annuale (aprile), la prima volta quella successiva all'entrata in vigore del contratto.

Il contratto ha una durata fissa di 30 anni. Trascorsa la durata fissa il contratto cessa senza preavviso. Se l'impianto verrà nuovamente messo in esercizio o continuerà a restare in funzione, potranno essere presi accordi per un'ulteriore collaborazione o partecipazione.

14 Numero di copie

Il presente contratto è realizzato in due copie, una per ciascuna delle parti contraenti.

15 Quote di produzione

Il Cliente dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali summenzionate e di ricevere gratuitamente

3 quote da 1'000 kWh/anno (ca. 1 kWp di potenza/cad.)

quale controprestazione per la messa a disposizione per 30 anni del tetto degli spogliatoi del campo di calcio di Gordola situato in zona Roviscaglie per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da parte della Società Locarnese di Partecipazioni e Immobiliare SA.

Il presente contratto è legato al seguente impianto:

Impianto nr°	XXXXXXXXXX
Descrizione impianto	Descrizione
Ubicazione impianto	Ubicazione

16 Firme delle parti contraenti

L'imposta di bollo sarà assunta in ragione di metà da ognuna delle parti.

Per il Cliente

.....
Firma


.....
Luogo e data

Per la SES

.....
ing. D. Righetti
Responsabile Clientela

.....
F. Guadagnini
Key Account Manager

.....
Locarno, 06.02.2017
Luogo e data



PROGETTO:	Spogliatoi campo di calcio Gordola
PIANO:	Impianto fotovoltaico - Variante sud
QUANTITA' MODULI:	178
DIMENSIONE MODULI:	1,65 x 0,99
POTENZA:	50 - 54 kWp
DATA:	04/02/16

ALSOBIS SA
 Via Penate 4
 CH-8850 Mendrisio
 Tel. +41 (0)1 840.90.82
 info@alsobis.ch



bgnt architettura e pianificazione urbanistica s.r.l.
 Via R. Leoncavallo 31
 CH 01014 Bratespe
 T +39 071 700 03 34
 F +39 071 700 03 35
 info@bgnt.it
 www.bgnt.it

bgnt

ZONA RICREATIVA GORDOLA	107			
NUOVA COSTRUZIONE	comune / mappale Gordola / 248 NFD			
DOMANDA DI COSTRUZIONE	piano 107.DC001			
PIANO DI SITUAZIONE	scala / formato 1:500 / A1			
	disegno / data sgn / 2016.03.21			
legenda	<table border="0"> <tr> <td> esistente</td> </tr> <tr> <td> demolibile</td> </tr> <tr> <td> nuova costruzione</td> </tr> </table>	 esistente	 demolibile	 nuova costruzione
 esistente				
 demolibile				
 nuova costruzione				
±0.00 = 198,80 mnm				
istante COMUNE DI GORDOLA Via S. Costanzo 44 CH-01014 Gordola	<table border="1"> <tr> <td>proprietario del fondo COMUNE DI GORDOLA Via S. Costanzo 44 CH-01014 Gordola</td> <td>progettista</td> </tr> </table>	proprietario del fondo COMUNE DI GORDOLA Via S. Costanzo 44 CH-01014 Gordola	progettista	
proprietario del fondo COMUNE DI GORDOLA Via S. Costanzo 44 CH-01014 Gordola	progettista			
	coordinate x / y 707990 / 114931			

PIANO DI SITUAZIONE